

Sent.	752/09
Rep.	577/09

SENTENZA N.
N. R.G. 42984/2006

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica
Dott.ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso per
delega in atti da Avv.ti G. e P. Fumagalli presso il cui studio è
elettivamente domiciliato

attore

contro

[REDACTED] rappresentato e
difeso per delega in atti da Avv. V. Gallinoni presso il cui studio
è elettivamente domiciliato

convenuto

avente ad **oggetto**:
risarcimento danni
sulle **conclusioni**
come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted], in qualità di proprietario nel Condominio di [redacted] in Milano di immobile adibito ad uso abitazione, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il Condominio di [redacted] [redacted] per richiederne la condanna al risarcimento del danno nella misura di 3.150,00 euro per l'asserito pregiudizio arrecato al godimento della servitù di passo pedonale e carraio, gravante il limitrofo Condominio, esercitata per l'accesso al box di sua proprietà.

Si costituiva in giudizio il Condominio di [redacted] per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa, matura per la decisione senza alcuna necessità di istruttoria, passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha rappresentato di essere stato, impedito praticamente ogni giorno, di accedere al proprio box o in ogni caso di utilizzarlo con la normale regolarità, nel periodo ottobre 2005-giugno 2006, a causa dei lavori di costruzione di boxes nel Condominio [redacted], interessanti la strada privata che funge da accesso ai fabbricati dei civici n. 6, 8, 10.

Il Pellini ha lamentato di avere richiesto infruttuosamente al Condominio di [redacted] che gli fosse messo a disposizione un posto auto esterno, come quello che aveva in utilizzato nel periodo settembre-ottobre 2005.

La pretesa risarcitoria dell'attore consegue alla deduzione di un pregiudizio al godimento della servitù di passo pedonale e carraio per non averne potuto fare regolare uso.

La documentazione in atti (fotografie dello stato dei luoghi) ha evidenziato che a causa dei lavori di realizzazione dei boxes interrati da parte del Condominio convenuto il [REDACTED] effettivamente, per ore in giorni determinati, non ha avuto la possibilità di accedere liberamente al box di sua proprietà per l'interdizione dell'accesso sul fondo di proprietà del Condominio convenuto gravato dalla servitù di passo.

Nel periodo interessato dai lavori successivo all'ottobre 2005 la situazione dei luoghi, come risulta dai suddetti elementi e dalle stessa prospettazione della citazione, non presentava la totale inagibilità della strada di accesso dalla via Lovanio agli edifici di [REDACTED], ma la frequente chiusura del passaggio in ore determinate e preventivamente comunicate.

In tale periodo il [REDACTED] ha avuto comunque il godimento del box di sua proprietà per il ricovero di autovettura e quant'altro, del quale non risulta sia mai stato privato.

La stradina di accesso al box dell'attore nei mesi successivi all'ottobre 2005 non è stata impraticabile per giornate intere, quanto piuttosto, come si evince dalle risultanze sopra richiamate, per alcune ore nell'arco della giornata per numerosi giorni.

A tale conclusione si giunge, oltre che in base agli elementi documentali sopra indicati, considerando la stessa rappresentazione effettuata in citazione, nella quale l'attore lamenta l'impedimento quasi quotidiano di accesso al box e quindi di utilizzo con la normale regolarità, ed il contenuto della contestazione effettuata, doc. n. 8, relativa all'impedimento del normale uso del box per la chiusura, quasi ogni giorno per ore del passaggio.

Le circostanze dedotte concernenti il frequente impedimento d'accesso al box ed alla normale utilizzazione dello stesso sono

tuttavia situazioni diverse da quella dedotta ed indicata nel capitolo 3 della memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2 del 22.11.2007.

Stante la tardiva deduzione non è stata ammessa la prova orale sulla stessa anche perché le risultanze sopra indicate non hanno evidenziato la totale inutilizzabilità del box da parte del [REDACTED] nel periodo gennaio 2005-ottobre.

Nel caso in esame non risulta contestata la legittimità dell'esercizio del diritto di servitù, la fattispecie non è dunque riconducibile all'ambito di applicazione dell'azione confessoria ai sensi dell'art. 1079 c.c., piuttosto si è in presenza di una turbativa che non ha implicato la contestazione della servitù e che legittima il solo ricorso all'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c..

È azione proposta va dunque in tal modo qualificata.

Non risulta provata la sussistenza dei presupposti necessari a configurare la responsabilità extracontrattuale del Condominio convenuto.

Il risarcimento per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. presuppone l'esistenza di un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale incombe sul danneggiato l'onere della prova del fatto colposo del danneggiante.

Nella fattispecie in esame non è stata fornita la prova dell'esecuzione diretta da parte del Condominio dei lavori ostruenti l'accesso al box dell'attore e quindi della sussistenza di un comportamento del convenuto arrecante disturbo al godimento della servitù improntato a negligenza, imprudenza ed imperizia.

La domanda va perciò rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria domanda ed eccezione, così provvede:


rigetta

la domanda

condanna

parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 1.148,62 per diritti ed €. 1.406,25 per onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali dovuti come per legge.

Milano, 7 gennaio 2009



Il Giudice

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi" or similar, written over the printed text "Il Giudice".